



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI  
BRESCIA

## *Studio Bono Dott. Giuseppe*

Via Solferino, 19 – 25011 Calcinato (BS)  
P.IVA 03080730173 – C.F. BNOGPP49H15B394T  
Tel. 030.9969002 – Fax. 030.9985034

### DECRETO FISCALE 2020 – ALCUNE NOVITA'

#### 2° INVIO

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA – TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO

##### **1) RIMODULAZIONE DELL'ACCONTO PER I SOGGETTI ISA**

Il Decreto ha introdotto una modifica per l'acconto delle imposte per i contribuenti che hanno potuto fruire della proroga dei versamenti delle imposte al 30/09, dunque per coloro che svolgono l'attività prevalente soggetta ad Isa:

\* il calcolo dell'acconto IRES, IRPEF e IRAP per il 2019 è pari al 90% dell'imposta dovuta (40% prima rata e 50% seconda rata);

\* a partire dal 2020 tornerà pari al 100% dell'imposta dovuta (50% prima e seconda rata).

Soggetti esclusi: persone fisiche "private", imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario, soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a Euro 5.164.569.

##### **NEW RIMODULAZIONE - IN CASO DI VERSAMENTI IN 2 RATE**

###### **a. Prima rata dell'acconto 2019**

Al 30/09/2019 l'importo è stato versato per il 40% e non occorre integrare il pagamento fino al "nuovo" 50%;

Entro il 31/10/2019 (con maggiorazione 0,4%) se il versamento è stato eseguito prima del 27/10/2019 rimane dovuto il 40% versato; dal 27/10/2019 al 30/10/2019 occorre versare il 50%.

###### **b. Seconda rata dell'acconto 2019 (al 30/11/2019)**

l'acconto è dovuto nella misura pari al 90% scomputando quanto versato in sede di

prima rata:

per il 40% occorrerà versare il residuo 50%

per il 50% occorrerà versare il residuo 40%

## **2) OBBLIGO IVA PER SCUOLA GUIDA**

Il decreto apporta una modifica rilevante relativo all'esenzione IVA, per conformarsi alla normativa UE, alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia. In particolare, in base al nuovo testo di legge, non possono più essere considerate esenti IVA le prestazioni didattiche di contenuto specialistico, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci.

In linea con quanto espresso dalla Corte di Giustizia, il decreto fiscale prevede poi espressamente che non sono comprese nella nozione di insegnamento scolastico e universitario le prestazioni d'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, le quali sono soggette ad IVA.

Le altre categorie di patenti di guida possono invece rientrare nella nozione di formazione professionale esente da IVA, in quanto ordinariamente preordinate all'esercizio di una attività professionale.

La norma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.

A partire dall'entrata in vigore della norma - 01.01.2020 - le autoscuole dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, per consentire il tempo necessario all'adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino al 30.06.2020 i corrispettivi per le prestazioni in esame potranno essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale.

## **3) PROROGA PAGAMENOT ROTTAMAZIONE - TER**

Il decreto fiscale differisce al 30 novembre il termine per il versamento della prima ed unica rata per i debitori che hanno presentato l'istanza di adesione della rottamazione ter entro il 30/04/2019, o che provengono dalla rottamazione bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016; e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data del 31/07/2019.

#### 4) PENE PIU' ALTE PER REATI TRIBUTARI

Si interviene inasprendo le pene previste per alcuni reati fiscali, disciplinati dal D.Lgs. 74/2000.

Tali disposizioni entreranno in vigore solo decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.

MODIFICHE AL TESTO DEL D.LGS. 74/2000		
REATO	PENA PRE DECRETO FISCALE	PENA POST DECRETO FISCALE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 4 a 8 anni Da 1 anno e sei mesi a 6 anni se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila Euro
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 3 a 8 anni
Dichiarazione infedele (art. 4)	Da 1 a 3 anni	Da 2 a 5 anni
Omessa dichiarazione (art. 5)	Da 1 anno 6 mesi a 4 anni	Da 2 a 6 anni
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 4 a 8 anni Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se l'importo non corrispondente al vero indicato nella fattura o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100mila Euro
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Da 3 a 7 anni

## **A. FATTURA ELETTRONICA - TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO**

Il Collegato alla legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime transitorio nell'ambito del quale si applica una attenuazione o annullamento delle sanzioni per tardiva emissione delle fatture elettroniche.

Tale regime è cessato al 30/09/2019, peraltro con riferimento ai soli contribuenti con periodicità mensile; dunque per tutte le operazioni "effettuate" successivamente a tale data non opera alcuna copertura.

Le sanzioni applicabili operano come segue:

\* in generale dal 90% al 80% dell'IVA non documentata correttamente (con un minimo di € 500)

\* in caso di corretta liquidazione dell'IVA, sanzione fissa da € 250 ad € 2.000.

### **TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE**

Norma a regime (dal 01/07/2019): l'emissione di una fattura elettronica (termine entro cui deve essere effettuato l'invio allo SDI) va effettuata entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

### **ALCUNI ESEMPI UTILI**

#### **Contribuente TRIMESTRALE**

Data effettuazione operazione: 20/07/2019

Data trasmissione SDI: 06/08/2019

L'effettuazione dell'operazione è successiva al periodo transitorio (che per i trimestrali scade il 30/09/2019); dunque non trova applicazione né l'esimente da sanzioni per invio entro il termine della liquidazione IVA (20/08/2019), né la riduzione dell'80% delle sanzioni per invio entro la liquidazione IVA successiva (18/11/2019).

La fattura è stata inviata **oltre 12 giorni dall'effettuazione** dell'operazione; dunque scatta la sanzione fissa di € 250 se l'operazione è confluita nella liquidazione IVA del 20/08/2019 e la sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell'Iva in caso contrario.

## **Contribuente MENSILE**

Data effettuazione operazione: 02/10/2019

Data trasmissione SDI: 14/10/2019

Fattura imponibile: € 10.000 + € 2.200 IVA

L'invio è successivo ai 12 giorni disponibili e l'effettuazione dell'operazione è successiva al periodo transitorio (30/09/2019), si applica dunque la sanzione piena dal 90% al 180% dell'IVA (che eccede il minimo di € 500) se l'IVA della fattura non rientra nella liquidazione relativa al 18/11/2019; la sanzione fissa di € 250 in caso contrario, su cui operare il ravvedimento operoso, con abbattimento a 1/9 se interviene nei 90 giorni successivi.

Ipotesi 1: la sanzione è pari a  $90\% \times 2.200 = 1.980$  (magg. di € 500), da abbattere a 1/9 (€ 220)

Ipotesi 2: la sanzione è pari a € 250, da abbattere a 1/9 (€ 27,78)

## **B. REGISTRATORE TELEMATICO GUASTO: COME INVIARE I CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA?**

E' possibile riscontrare situazioni di emergenza quali, ad esempio, il malfunzionamento del registratore telematico.

Al fine di risolvere tali difficoltà, sono previste, nel portale web "Fatture e corrispettivi", sul sito di Agenzia Entrate, funzionalità che permettono di gestire la trasmissione dei dati dei corrispettivi in caso di malfunzionamento dell'apparecchio che hanno impedito la memorizzazione elettronica degli stessi.

Il malfunzionamento del registratore telematico può essere:

\* diagnosticato direttamente dal registratore telematico. In tal caso il sistema interrompe il proprio funzionamento e trasmette idonea segnalazione all'Agenzia delle Entrate secondo il tracciato "Evento dispositivo";

\* non comunicato automaticamente dal registratore. In tal caso l'esercente deve segnalare all'Agenzia delle Entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema. In particolare, tramite la voce di menù "ricerca dispositivo" è possibile selezionare il registratore di cassa interessato.

Una volta individuato il registratore è possibile modificare, tramite il pulsante "Cambia stato", lo stato del registratore stesso. Le possibili scelte sono: Fuori Servizio / Disattivazione / Dismissione.

In caso di mancato / irregolare funzionamento del registratore telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Deve inoltre provvedere "autonomamente" all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

E' necessario quindi accedere alla voce "procedure di emergenza - dispositivo fuori servizio", disponibile nella "area gestore ed esercente". In questo modo è possibile inviare all'Agenzia i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri che avrebbe dovuto trasmettere il registratore telematico. Questa modalità può essere utilizzata esclusivamente dopo aver comunicato al sistema lo stato di "fuori servizio" del registratore.

**C. ATTENZIONE: COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI / AIUTI DI STATO**

Nella dichiarazione dei redditi di quest'anno vanno indicati gli Aiuti di Stato concessi od autorizzati nel 2018. Purtroppo l'Agenzia delle Entrate pur avendo pubblicato una Tabella con l'elenco degli aiuti di stato ha predisposto un codice residuale 999 in cui riportare gli altri aiuti diversi da quelli sopra elencati. Pertanto bisogna capire quali importi vadano indicati in detto codice. Quindi Vi invitiamo a farci conoscere tutti gli aiuti / sovvenzioni / contributi relativi al 2018 al fine di comprendere quali siano da indicare o meno. Si ritiene che l'agevolazione Sabatini / il super / iper ammortamento / credito imposta ricerca e sviluppo non siano da indicare.

In attesa di Vostri eventuali riscontri, porgiamo

Cordiali Saluti

STUDIO BONO DOTT. GIUSEPPE